

# REGIONE PUGLIA

## *DISEGNO di LEGGE N°56*

Disegno di legge per la:

erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla  
Regione Puglia.

approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 9.12.1974.

# REGIONE PUGLIA

## art. 1 - Criteri generali

Fino alla completa attuazione della riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera in applicazione della legge 17 agosto 1974 n. 386, con i mezzi finanziari derivanti dal riparto tra le Regioni del fondo nazionale ospedaliero e secondo le modalità stabilite con la presente legge.

# REGIONE PUGLIA

## art. 2 - Aveni diritto

Hanno diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia:

- i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza diretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;
- i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza indiretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattie anche aziendali;
- i cittadini italiani non assistiti a norma dell'art. 13, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974 n. 386;
- i cittadini italiani iscritti nel ruolo regionale di cui al successivo art. 15 della presente legge;

./.

# REGIONE PUGLIA

segue art. 2

- i cittadini italiani non aventi posizione assicurativa, ma ass<sub>i</sub>stibili in base a vigenti dispo<sub>s</sub>izioni;
- gli stranieri non stabilmente residenti sul territorio regionale.

# REGIONE PUGLIA

## art. 3 - Assistenza diretta

Ai cittadini e agli stranieri indicati al precedente art. 2 la Regione Puglia assicura l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti di durata e con criteri di uniformità, attraverso:

- gli ospedali dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale;
- le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973 n. 817, le case di cura private, con i quali la Regione Puglia abbia stipulato apposita convenzione ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

# REGIONE PUGLIA

## art. 4 - Assistenza indiretta

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgano della facoltà di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, la Regione Puglia rimborserà una quota pari al la spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate sul territorio regionale.

L'ammontare della suddetta spesa media è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sanità.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovino all'estero per ragioni di lavoro, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera secondo i vigenti ordinamenti dei rispettivi

./...

# REGIONE PUGLIA

segue art. 4

enti mutualistici.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia rimborserà alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.

# REGIONE PUGLIA

## art. 5 - Convenzioni della Regione Puglia

Le convenzioni di cui al pre  
cedente art. 3 sono deliberate dal  
la Giunta regionale su proposta del  
l'assessore alla Sanità e sulla ba  
se degli appositi schemi che il mi  
nistero della Sanità deve predispor  
re a norma dell'art. 18, secondo e  
quarto comma, della legge 17 agosto  
1974 n. 386.

# REGIONE PUGLIA

art. 6 - Convenzioni in atto alla  
data dell'11 luglio 1974

L'erogazione dell'assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in atto alla data dell'11 luglio 1974 sarà assicurata dalla Regione Puglia ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, enti o case di cura private fino alla data di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974 n. 386.

Ai cittadini residenti in Comuni della Puglia che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti, enti o case di cura private in data successiva a quella di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974 n. 386, la Regione Pu-

./...

# REGIONE PUGLIA

segue art. 6

glia assicurerà l'assistenz  
za ospedaliera in forma in  
diretta, rimborsando la  
quota prevista all'art. 4  
della presente legge.

# REGIONE PUGLIA

art. 7 - Assistenza in casi di esigenze terapeutiche non soddisfacibili sul territorio nazionale

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, può deliberare di assumere a carico della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero gli oneri derivanti dalle prestazioni ospedaliere relative al ricovero in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale di cittadini indicati all'art. 2 della presente legge e residenti in Comuni della Puglia le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempi adeguati.

La dichiarazione sanitaria proponente il ricovero nel luogo di cura di cui al precedente comma deve essere rilasciata dalla direzione sanitaria di un ospedale generale regionale dipendente da un ente ospedaliero avente sede sul territorio regionale.

# REGIONE PUGLIA

art. 8 - Convenzioni con luoghi di cura fuori del territorio nazionale

Al di fuori dei casi previsti nel precedente art. 7 e comunque dopo il primo anno di applicazione della presente legge, valutate le esigenze terapeutiche che non abbiano trovato soddisfacimento adeguato. per qualità e tempestività, nell'ambito dei presidi ospedaliери nazionali, la Regione Puglia può stipulare convenzioni con luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale.

I relativi atti deliberativi sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sanità.

# REGIONE PUGLIA

## art. 9 - Ricovero nei presidi ospedalieri

Il ricovero nei presidi ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui all'art. 3 della presente legge è disposto dai rispettivi servizi di accettazione per accertate esigenze di prestazioni ospedaliere.

Il ricovero degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia non è subordinato ad alcuna autorizzazione.

# REGIONE PUGLIA

art. 10 - Il servizio di accettazione nei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale.

Gli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale organizzano il servizio di accettazione per la valutazione della necessità di ricovero ospedaliero.

Nell'espletamento del servizio di accettazione i sanitari ad esso assegnati possono avvalersi, oltre che di accertamenti di laboratorio, anche della prestazione di tutte le competenze disponibili da parte del presidio ospedaliero, secondo le modalità disposte dalla direzione sanitaria.

# REGIONE PUGLIA

## art. 11 - Uniformità dell'assistenza

Al fine di garantire l'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia, per i cittadini indicati all'art. 2 della presente legge sono abolite le classi speciali differenziate nei presidi indicati all'art. 3.

Il ricovero nelle camere speciali è disposto dal medico curante sulla base delle obiettive esigenze assistenziali del paziente.

Le prestazioni libero professionali eventualmente richieste dal ricoverato non possono svolgersi con pregiudizio del criterio dell'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia.

# REGIONE PUGLIA

art. 12 - Accertamento del titolo all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia.

L'ufficio spedalità del presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accerta il titolo in base al quale il ricoverato abbia diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.

Il ricoverato che non sia in grado di esibire la documentazione attestante il suo titolo all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia può sottoscrivere una dichiarazione indicante a quale categoria di aventi diritto egli appartiene.

In caso di minore età o di impedimento, la dichiarazione di cui al precedente comma può essere sottoscritta dall'accompagnatore.

# REGIONE PUGLIA

art. 13 - Prestazioni libero professionali nei presidi dipendenti da enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale.

Il ricoverato che richieda prestazioni libero professionali all'interno dei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale è tenuto a corrispondere in proprio, all'amministrazione dell'ente, il costo delle prestazioni professionali richieste.

# REGIONE PUGLIA

art. 14 - Oneri delle prestazioni a cittadini non aventi diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia

Il ricoverato non avente di ritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia è tenuto a corrispondere all'amministrazione del presidio ospedaliero il costo delle prestazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, nonchè le spese di ricovero e mantenimento deliberate dalle amministrazioni dei presidi di cui all'art. 3 della presente legge.

# REGIONE PUGLIA

art. 15 - Ruolo regionale

E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera ai cittadini non assistibili da enti e casse mutue di malattia, anche aziendali, ai sensi dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974 n. 386.

Il ruolo ha validità fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale.

# REGIONE PUGLIA

art. 16 - Iscrizione al ruolo regionale e contributo annuale

I cittadini residenti in Comuni della Puglia e non aventi posizione assicurativa presso alcun ente o cassa mutua di malattia possono ottenere l'assistenza ospedaliera in forma diretta e senza limiti di durata a carico della Regione Puglia mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui al precedente art. 15.

Possono iscriversi al ruolo regionale anche gli stranieri stabilmente residenti in un Comune della Puglia.

L'importo del contributo annuale per ciascun soggetto richiedente, da versare a norma del successivo art. 19, è pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata in Puglia per l'anno precedente.

Per il primo anno di attuazione della presente legge l'importo del contributo è pari alla spesa

./.

# REGIONE PUGLIA

segue art. 16

media capitaria per l'assistenza  
ospedaliera rilevata dall'INAM  
per l'anno 1974 e maggiorata del  
20 per cento.

# REGIONE PUGLIA

art. 17 - Durata e decorrenza dell'iscrizione al ruolo regionale

L'iscrizione al ruolo regionale di cui all'art. 15 della presente legge è operante fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta.

Per i cittadini che, nel corso dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta, avessero avuto ad altro titolo il diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia, l'iscrizione decorre dal primo giorno di scopertura assicurativa.

Nei casi previsti dal precedente comma, l'importo del contributo dovuto per l'anno di iscrizione si calcola dividendo l'ammontare del contributo stabilito al precedente art. 16 per il numero dei giorni dell'anno di iscrizione e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni per i quali è valida l'iscrizione al ruolo regionale.

# REGIONE PUGLIA

## art. 18 - Modalità di iscrizione al ruolo regionale

La domanda di iscrizione al ruolo di cui all'art. 15 della presente legge, corredata dalla documentazione che sarà stabilita con deliberazione della Giunta regionale, è presentata a mezzo del servizio postale all'assessorato alla Sanità della Regione.

L'assessorato alla Sanità della Regione provvede alla tenuta del ruolo e alle relative variazioni: rilascia ai richiedenti il libretto personale di iscrizione; calcola l'ammontare del contributo dovuto a norma dei precedenti artt. 16 e 17 e lo comunica all'esattoria competente per la riscossione ai sensi del successivo art. 19 della presente legge.

# REGIONE PUGLIA

art. 19 - Riscossione del contributo relativo alla  
iscrizione al ruolo regionale

La riscossione del contributo avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni da stipularsi sulla base di idonei atti deliberativi della Giunta regionale.

Gli aggi esattoriali e gli altri oneri, costi o diritti, fissi o variabili, comunque connessi con la riscossione mediante ruoli, se e in quanto dovuti, sono addebitati dall'esattoria al fondo nazionale ospedaliero.

Le entrate sono versate dalle esattorie al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

# REGIONE PUGLIA

art. 20 - Iscrizione al ruolo regionale dei cittadini pugliesi che siano lavoratori stagionali all'estero

I cittadini residenti in un Comune della Puglia e che siano lavoratori stagionali all'estero, possono ottenere l'iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 15 versando un importo proporzionato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza sul territorio nazionale. Per i cittadini indicati al primo comma che siano capofamiglia, il diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia è esteso a tutto il nucleo familiare.

Ai cittadini di cui ai precedenti commi l'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia sarà erogata in qualsiasi periodo dell'anno fino ad un massimo complessivo di giornate di degenza pari al periodo medio di

./...

# REGIONE PUGLIA

segue art. 20

permanenza sul territorio nazionale della categoria di appartenenza del lavoratore.

L'importo dovuto dal cittadino di cui al primo comma è calcolato dall'assessorato alla Sanità secondo i criteri di cui all'art. 17 e sulla base di dati ufficiali atinti presso il ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale.

# REGIONE PUGLIA

art. 21 - Decadenza dall'iscrizione al ruolo regionale

Il conseguimento del diritto all'assistenza ospedaliera a diverso titolo determina la decadenza dalla iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 15 a far tempo dal giorno dal quale decorre il diritto acquisito a altro titolo.

La comunicazione dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a diverso titolo va fatta dall'iscritto all'assessorato alla Sanità della Regione Puglia.

Nei casi previsti al primo comma del presente articolo il contributo di cui all'art. 16 della presente legge è dovuto fino all'ultimo giorno di validità dell'iscrizione nel ruolo regionale.

L'assessorato alla Sanità della Regione calcola, con i criteri di cui all'art. 17 della presente legge, l'ammontare del con

# REGIONE PUGLIA

segue art. 21

tributo dovuto e ne dà comuni-  
cazione all'esattoria compe-  
tente alla riscossione, diffi-  
dandola dal procedere a inde-  
bite riscossioni.

Nei casi in cui, a causa  
di tardiva comunicazione, da  
parte dell'iscritto, dell'av-  
venuto conseguimento del dirit-  
to all'assistenza a titolo di-  
verso, siano state rimosse  
contribuzioni non dovute, l'as-  
sessorato alla Sanità della Re-  
gione comunicherà all'interes-  
sato l'ammontare dei contribu-  
ti relativi al periodo di vali-  
dità dell'iscrizione nel ruolo  
regionale. L'interessato richie-  
derà a suo carico, presso le  
amministrazioni competenti, il  
rimborso delle somme corrispo-  
ste ma non dovute.

# REGIONE PUGLIA

art. 22 - Azione di rivalsa

# REGIONE PUGLIA

art. 23 - Disposizione generale

Per quanto non specificatamen  
te disposto nella presente legge,  
valgono le disposizioni generali  
della legge 17 agosto 1974 n. 386.

# REGIONE PUGLIA

art. 24 - Dichiarazione di urgenza della presente legge

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.